

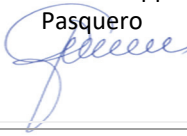
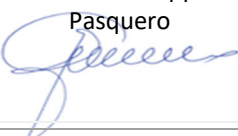
COMUNE DI DIANO D'ALBA

Provincia di Cuneo



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

AGGIORNAMENTO AL PSC RELATIVAMENTE ALLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

1a stesura	data	La Committenza	Impresa affidataria	Il coordinatore in fase progettuale	Il Coordinatore in fase esecutiva
1	Marzo 2020	Geom. Marco Taretto <i>Comune di Diano d'Alba</i>		Geom. Giuseppe Pasquero	Geom. Giuseppe Pasquero
2	Maggio 2020	Geom. Marco Taretto <i>Comune di Diano d'Alba</i>		Geom. Giuseppe Pasquero 	Geom. Giuseppe Pasquero 

DATI RELATIVI ALLE FIGURE INTERESSATE

ANAGRAFICA GENERALE	
Per i cantieri	I lavori saranno eseguiti nei seguenti tratti di strada del comune di Diano d'Alba (CN): • Via Umberto I • Piazza Ravinale • Via Madonnina • Via San Sebastiano (incrocio Pittatori) • Via Regina Margherita • via Moglia Gerlotto • Via Vittorio Emanuele • Strada Bolichino • Via Parisio • Via Santa Croce
Piano di Sicurezza redatto	Marzo 2020
Da:	Geom. Giuseppe Pasquero – via Sandro Toppino, 4 12051 – Alba (CN) – Tel. 333/8207675
In qualità di:	Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione

DATI RELATIVI ALLE OPERE IN PROGETTO

Committente:
Geom. Marco Taretto Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Diano d'Alba Via Umberto I, n. 22 – 12055 Diano d'Alba (CN) Tel. 0173/69.460

Natura dell'opera
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE RETE VIARIA COMUNALE

Figure professionali di riferimento
Arch. Davide Vero Via Vernazza, 7 – 12051 Alba (CN) architetto.davidevero@gmail.com
Dott. Ing. Davide Adriano 12051 ALBA Viale Vico n.6 Tel. 0173/440056, Fax 0173/363728 e-mail studio.adriano@libero.it
Geom. Giuseppe Pasquero – via Sandro Toppino, 4 12051 – Alba (CN) – Tel. 333/8207675 pasquero@studiosicurezza.com
Geom. Giuseppe Pasquero – via Sandro Toppino, 4 12051 – Alba (CN) – Tel. 333/8207675 pasquero@studiosicurezza.com

IMPRESA AFFIDATARIA: Lavori da affidare

▪ PREMESSA

In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato ufficialmente *"lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*, in quanto si stava profilando una forte emergenza sanitaria, soprattutto in alcune regioni italiane, quali Lombardia e Veneto, simile a quella già esistente in Cina e relativa alla diffusione di un virus chiamato COVID-19.

Il 23/02/2020 il Consiglio dei ministri, in seguito ad una ormai acclarata epidemia, adotta le prime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si susseguono diversi altri DPCM con le misure da adottare in relazione all'epidemia in corso, fino a quando viene dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale italiano, e iniziano ad essere sospese alcune attività lavorative così dette "non essenziali", che vengono incrementate di volta in volta, fino a mantenere operative solo le attività del settore alimentare e quelle ad esso connesse e qualche altra attività, in base a codice ateco, ritenuta parte integrante della filiera produttiva essenziale.

Vengono di conseguenza sospese tutte le attività dei cantieri edili, ad esclusione di alcuni cantieri relativi ad infrastrutture pubbliche, sanitarie, ecc ritenute essenziali.

Le misure vengono applicate fino al 13 aprile in attesa di una nuova comunicazione da parte del Consiglio dei ministri

Nel frattempo i vari enti interessati, quali parti sociali confederali, **ANCE ACI - PL ANAEP****CONFARTIGIANATO CNA COSTRUZIONI FIAE CASARTIGIANI CLAAI - Dipartimento edilizia CONFAPI ANIEM FENEAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL**, che già in data 14 marzo avevano redatto un protocollo per l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza nelle attività lavorative, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, hanno stipulato, in data 24 marzo, un **"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile"**

In data 24/04/2020 La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha siglato insieme alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo e ai rappresentanti di ANCI, UPI, Anas, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca CISL e Fillea CGIL il **nuovo Protocollo di regole per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.**

Questo protocollo deve essere utilizzato, quale linea guida, in cantiere dal momento in cui vi sarà il via libera per le attività del settore edile. Deciso poi per il **4 maggio 2020**

Inoltre il sottoscritto CSE individua specifiche ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza, che andranno rispettate e condivise tra Committenza ed Impresa Affidataria.

Pertanto il presente documento contiene :

- **LE MISURE PROMOSSE DAL CSE.**
- **GLI SPECIFICI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E PER PREVENIRE IL CONTAGIO DA COVID-19 INSERITI NEL PROTOCOLLO 24/04/2020 CON VALIDITÀ, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI DECRETI GOVERNATIVI VIGENTI E FUTURI CONNESSI ALLA PANDEMIA COVID-19 IN CORSO, FINO ALLA DURATA DELLA PANDEMIA STESSA.**
- **SCELTE ORGANIZZATIVE**

SERVIZI LOGISTICI – Pulizia e sanificazione		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE ORGANIZZATIVE-PREVENTIVE-CAUTELARI
Necessità di particolare cura ed attenzioni per i servizi igienico-assistenziali del cantiere	COVID-19	L'opera complessiva sarà suddivisa in tanti microcantieri disseminati nel territorio Comunale, anche a distanza tra loro, con inevitabile difficoltà ad usufruire dei servizi igienico-assistenziali predisposti. Le imprese potranno utilizzare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Committente, ad uso spogliatoio e servizio igienico. Gli stessi saranno a disposizione di tutte le maestranze impegnate nel cantiere. La cura dell'allestimento, la dotazione dei prodotti detergenti, la gestione dell'utilizzo, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica sarà da parte dell'impresa affidataria dei lavori che provvederà ad eventuale condivisione di specifiche procedure con le ditte subappaltatrici quando necessario. Le suddette disposizioni e le modalità e procedure a carico delle imprese dovranno essere presenti nei POS specifici. (anche in eventuale aggiornamento)

SERVIZI LOGISTICI – Utilizzo		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE ORGANIZZATIVE-PREVENTIVE-CAUTELARI
Necessità di particolare cura ed attenzioni per i servizi igienico-assistenziali del cantiere	COVID-19	Considerata la ridotta forza lavoro del cantiere, il locale utilizzato come spogliatoio può essere sufficiente. Dato il ridotto spazio sarà, comunque necessario, che l'accesso al suo interno sia permesso solo a singoli addetti in alternanza tra loro. Nella possibilità di locale alternativo più capiente dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro imposta dalle misure igienico sanitarie imposte dal DPCM 04 marzo 2020. Se non possibile si dovrà, nuovamente, imporre una turnazione degli addetti che lo devono utilizzare I locali devono essere dotati di idonei mezzi detergenti a base alcolica a secco per le mani

ORGANIZZAZIONE		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
Direzione tecnica del cantiere	COVID-19	L'organizzazione dei lavori con microcantieri disseminati nel territorio comunale non prevede apposito ufficio attrezzato. Nell'eventualità che possa rendersi necessario i locali utilizzati dalla direzione tecnica del cantiere non devono essere resi accessibili alla manovalanza, ma devono rimanere di uso esclusivo della direzione tecnica. I locali devono essere dotati di idonei mezzi detergenti a base alcolica a secco per le mani Eventuali riunioni della direzione lavori/Sicurezza potranno essere svolte solo nel rispetto della distanza interpersonale di 1 ml, imposte dal DPCM 04 marzo

		2020, laddove non sia possibile avvalersi di servizi telematici a distanza. Il personale della direzione tecnica di cantiere svolgerà le mansioni all'interno del cantiere indossando gli opportuni DPI come da misure igienico sanitarie imposte dal DPCM 04 marzo 2020, o in alternativa verrà attivato quanto possibile in smart working
--	--	---

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
Prerogativa importante di questa fase emergenziale è l'informazione e la formazione del personale	COVID-19	Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, l'impresa affidataria, e tutte le imprese subappaltatrici di conseguenza, dovranno procedere ad una attenta informazione del personale che dovrà accedere operativamente in cantiere. Tale procedura dovrà fornire informazione a tutti i lavoratori impiegati in cantiere sui rischi di contagio da Covid-19 e sulle disposizioni delle Autorità, consegnando anche apposito materiale informativo con istruzioni sulle modalità di utilizzo dei DPI. L'informazione andrà certificata da un documento che la comprovi. Con firma degli addetti, controfirmato dall'impresa divenendo così documento integrante allegato al POS

MANODOPERA- SORVEGLIANZA SANITARIA		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
La fase di emergenza richiede un approccio oltremodo scrupoloso riguardo alla sorveglianza sanitaria	COVID-19	Il medico competente delle singole imprese esecutrici deve collaborare con il datore di lavoro e il RLS alla informazione del personale informando i datori di lavoro di eventuali soggetti "fragili" con patologie attuali o pregresse che comportino particolari tutele. <i>La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio</i> <i>Si richiede pertanto, quanto prima possibile, di anticipare i termini di sorveglianza sanitaria, e sottoporre gli addetti ad una visita medica straordinaria. Sarà, comunque valida, in situazioni "fragili" o in caso di soggetti da parte del medico competente, una dichiarazione di idoneità, con particolare attenzione ad eventuali condizioni fisiche riconducibili al COVID-19.</i> La visita in oggetto e l'idoneità rilasciata dal medico competente andrà ad integrare il protocollo sanitario delle imprese e sarà documento integrante allegato al POS

▪ SCELTE ORGANIZZATIVE

ORGANIZZAZIONE – ACCESSO AL CANTIERE		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
Modalità di accesso dei lavoratori in cantiere	COVID-19	Con presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali non presentarsi in cantiere o continuare il lavoro. Il personale, prima dell'accesso al cantiere, dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere e dovranno rispettare il protocollo in allegato (punto 1, pag. 3). Sarà possibile adottare protocolli aziendali delle singole imprese con autocontrollo quotidiano delle temperature a carico degli addetti Se durante il lavoro si avvertissero sintomi (febbre, tosse, dolori muscolari), dovrà essere indossata la mascherina chirurgica e segnalato al datore di lavoro ed al capocantiere. Allontanarsi dal cantiere e prendere contatti con il medico di famiglia. I lavoratori hanno l'obbligo di dichiarare al Datore di Lavoro l'eventuale contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. In merito dovrà essere rispettato quanto il medico di famiglia del lavoratore, stabilirà. Data l'ubicazione dei lavori in ambiente pubblico, vie cittadine e strade periferiche, dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare possibili contatti e vicinanze con personale e/o utenti del palazzo municipale, dei residenti negli edifici lungo le vie cittadine interessate dai lavori e dai, comunque limitati, possibili incontri nel corso degli interventi extra urbani.

INTERFERENZE MANODOPERA		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
Il cantiere necessita di limitata forza lavoro, ma comunque con eventuale compresenza di ditte diverse.	COVID-19	Per tutto il periodo dell'emergenza, fino a nuova comunicazione da parte del CSE, è vietata qualunque interferenza tra attività diverse e tra imprese diverse, anche se previste in precedenza dal PSC Pertanto l'impresa affidataria, la direzione tecnica del cantiere e la direzione lavori, insieme al sottoscritto CSE, dislocherà la forza lavoro nelle varie zone del cantiere in modo da rispettare l'assoluto divieto di interferenza. Se Questa situazione comporterà un possibile rallentamento dell'attività di cantiere andrà in deroga anche alle clausole contrattuali tra affidatario e committenza In tutte le attività lavorative vige l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro imposte dal DPCM 04 marzo 2020. Qualora non fosse possibile gli addetti potranno lavorare a gruppi massimo di 2 persone dotate degli opportuni DPI come da misure igienico sanitarie imposte dal DPCM 04 marzo 2020, quali mascherine facciali di tipo chirurgico e guanti monouso.

CONSEGNA APPROVVIGIONAMENTI DI CANTIERE		
SITUAZIONE	RISCHIO	MISURE PREVENTIVE-CAUTELARI
Il cantiere può necessitare di approvvigionamenti per il cantiere con eventuale necessità di smaltimento dei rifiuti	COVID-19	Per tutto il periodo dell'emergenza, fino a nuova comunicazione da parte del CSE, l'impresa affidataria dovrà provvedere a programmare e coordinare l'arrivo degli approvvigionamenti in cantiere. Se possibile la consegna deve essere programmata in modo tale che avvenga 1/2 volte a settimana. Il conducente del mezzo di consegna, nei limiti del possibile, non potrà scendere dal proprio mezzo, ma sarà il preposto dell'impresa a coordinare le operazioni di scarico del materiale avvalendosi degli addetti della sua impresa. Qualora sia strettamente necessario che il conducente scenda dal mezzo di consegna deve essere dotato degli opportuni DPI e rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come da misure igienico sanitarie imposte dal DPCM 04 marzo 2020 La consegna delle bolle deve avvenire per mezzo informatico evitando il trasferimento di documenti cartacei.

SEGUE IN ALLEGATO IL PROTOCOLLO , in data 24 aprile, un **"PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI"**

LA QUANTIFICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA DERIVATI DALL'EMERGENZA CORONAVIRUS SARA' OGGETTO DI SUCCESSIVO DOCUMENTO.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.



MISURE IGIENICO-SANITARIE DI PREVENZIONE CONTRO IL COVID-19 (CORONAVIRUS)



1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici hanno **l'obbligo di informare** i propri lavoratori e chiunque entri nel cantiere in merito alle misure adottate per il contrasto della diffusione del virus. Tale informazione consiste nel consegnare e/o affiggere in cantiere (all'ingresso e nei luoghi maggiormente frequentati) **appositi cartelli** circa le corrette modalità di comportamento.
2. **Non è ammesso in cantiere** chiunque abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da nuove zone a rischio
3. Il **personale** prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto al **controllo della temperatura corporea**.
4. **Con presenza di febbre** (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali non presentarsi in cantiere o continuare il lavoro.
5. **Se avverti sintomi** (febbre, tosse, dolori muscolari), metti la mascherina chirurgica e segnalali al tuo datore di lavoro ed al capocantiere. Allontanati dal cantiere e prendi contatti con il medico di famiglia.
6. **Lavarsi spesso le mani**. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus..
7. **Evitare abbracci e strette di mano e il contatto ravvicinato**
8. **Mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, quando non è possibile, utilizzare la mascherina chirurgica.**
9. Spogliatoio e wc, uffici devono essere **utilizzati a turno**, per impresa, mantenendo le distanze tra le persone. Nei wc deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera e sanificazione periodica. Garantire un buon ricambio d'aria.
10. **Igiene respiratoria** (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Buttare il fazzoletto nel sacco predisposto).
11. **Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri**
12. **Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.**
13. **Non prendere farmaci antivirali e antibiotici**, a meno che siano prescritti dal medico.

Il capocantiere ha l'obbligo di far leggere le presenti raccomandazioni di sicurezza a tutti gli addetti ai lavori in cantiere esponendo questa informativa in vari punti del cantiere.

L'informativa è stata predisposta dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, secondo quanto previsto PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI del 24/04/2020.

In ossequio all'Art. 92 Comma 1 lett.b) del D.Lgs.81/08 costituisce integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento

.....
Geom. Giuseppe Pasquero

**LAVATI SPESSO LE MANI CON
ACQUA E SAPONE O USA UN
GEL A BASE ALCOLICA**



**NON TOCCARTI
OCCHI, NASO E
BOCCA CON LE MANI**



**ALCUNE SEMPLICI
RACCOMANDAZIONI
PER CONTENERE
IL CONTAGIO DA
CORONAVIRUS**



**EVITA CONTATTI RAVVICINATI
MANTENENDO LA DISTANZA
DI ALMENO UN METRO**



**EVITA LUOGHI
AFFOLLATI**



**EVITA LE STRETTE DI
MANO E GLI ABBRACCI
FINO A QUANDO QUESTA
EMERGENZA SARÀ FINITA**



**COPRI BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO
QUANDO STARNUTISCI O
TOSSISCI. ALTRIMENTI USA
LA PIEGA DEL GOMITO**



**SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA,
NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI
STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA,
LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI**



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://salute.gov.it/nuovocoronavirus)

